

**LINK NORMATIVI  
IN MATERIA DI LOCAZIONI**

- **LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392**, “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”.  
<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1978-07-29&atto.codiceRedazionale=078U0392&currentPage=1>
- **LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431**, “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.  
<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-12-15&atto.codiceRedazionale=098G0483&currentPage=1>
- **LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388**, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”.  
<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-12-29&atto.codiceRedazionale=000G0441&currentPage=1>
- **LEGGE 8 GENNAIO 2002, N.2**, “Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobile”.  
<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-01-14&atto.codiceRedazionale=002G0008&currentPage=1>
- **ART. 1607 C.C., “DURATA MASSIMA DELLA LOCAZIONE DI CASE”** – “La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte”. Il dispositivo fa eccezione alla regola della durata limitata della locazione di cui all'art. 1573 c.c.
- **ART. 1573 C.C., “DURATA DELLA LOCAZIONE”** – “Salvo diverse norme di legge – artt. 1607, 1629 – la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto”.

- **DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 14 LUGLIO 2004:**  
“Condizioni per la stipula dei contratti di locazione agevolati, ai sensi dell’art. 2, co. 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione da parte dei Comuni, delle organizzazioni al medesimo articolo 2, comma 3”.  
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/11/12/04A10873/sg>
- **LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 269,** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431”.  
<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-11-12&atto.codiceRedazionale=004G0306&currentPage=1>
- **Art. 447 bis c.p.c. “NORME APPLICABILI ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE, DI COMODATO E DI AFFITTO”.** “Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto d’azienda sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili [...]. Il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.  
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno”.
- **Art. 657 c.p.c. “INTIMAZIONE DI LICENZA E DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE”.** “Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all’affittuario coltivatore diretto, al



*La nuova frontiera dell'editoria tecnica*

mezzadro o al colono, licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione”.